

TI_GERICHTE 9.2017.121 vom 12. September 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-09-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2017.121

FR: TI_GERICHTE 9.2017.121 du 12 septembre 2017

IT: TI_GERICHTE 9.2017.121 del 12 settembre 2017

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli artt. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli artt. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC).

E. 2

Nella decisione impugnata, del 16 maggio 2017 (denominata tassazione nota d'onorario), l'Autorità di protezione ha approvato la nota d'onorario del 10 novembre 2016 presentata da _____ in relazione alla valutazione peritale (19 agosto 2016) e al complemento (5 settembre) e posto a carico i costi della stessa a PI 2 e RE 1, in ragione di un mezzo ciascuno. L'Autorità di prime cure non si è espressa sull'ammontare della nota onorario, limitandosi ad indicare che le spese peritali, sono spese di procedura e seguono il principio della soccombenza.

E. 3

RE 1 con il proprio gravame non contesta la decisione dell'Autorità di prime cure di mettere a carico dei genitori le spese della perizia, ma lamenta una mancata verifica della nota d'onorario da parte della stessa. Il reclamante postula pertanto la trasmissione dell'incarto all'Autorità di prime cure per nuova decisione, previa verifica e adattamento della nota d'onorario sulla base delle risultanze degli accertamenti. In concreto vi sarebbe stata un'insufficiente istruzione ai periti, che ha comportato la necessità di richiedere un complemento di perizia, con un conseguente aumento dei costi a carico delle parti.

E. 4

Ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4^a ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.). Ciò non è invece il caso per i costi relativi al procedimento di protezione, che non rientrano

negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono l'esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (Breitschmid , BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). Giusta l'art. 29 cpv. 2 LPMA infatti, le Autorità regionali di protezione possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; sono applicabili per analogia il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, qualora la procedura si concluda con l'emanazione di misure protettive, tali costi devono essere addebitati al figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenze CDP: 29 dicembre 2014, consid. 2.3, inc. 9.2013.277; 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid , BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). In tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (sentenza CDP 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3). Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dell'autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto all'assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134, consid. 4). Per contro, se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'Autorità di protezione abbia adottato misure concrete, le spese di procedura non possono essere accollate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento repressibile (sentenza CDP 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3).

E. 5

Giusta l'art. 184 CPC il perito è tenuto a presentare tempestivamente la propria perizia (cpv. 1) ed ha diritto d'essere remunerato (cpv. 3). La decisione del giudice sulla remunerazione del perito è impugnabile mediante reclamo.

E. 5.1

Il giudice deve scegliere un perito dal costo adeguato e moderare il suo onorario, tramite decisione suscettibile di reclamo (art. 184 cpv. 3 CPC). Concretamente il giudice, prima di sottoporre alle parti il perito in pectore deve: raccogliere anche un preventivo dei suoi costi, assicurandosi che lo stesso sia adeguato al mandato peritale richiesto e sufficiente per coprire i costi peritali (CPC Comm, Trezzini , art. 184 p. 875). Giusta l'art. 185 cpv. 1 CPC il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell'udienza, i quesiti sottopostigli. Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche o aggiunte (cpv. 2). Le istruzioni al perito sono assai importanti per il buon andamento dell'indagine peritale. Infatti, un'istruzione esaustiva è fonte di prevedibilità e di minimizzazione degli errori formali e risulta cruciale, segnatamente dal punto di vista della celerità e dell'effettività della procedura (CPC Comm, Trezzini , art. 185 p. 877).

E. 6

Nel caso in esame, non è contestato che il costo della perizia fatta da _____ sia un costo relativo al procedimento di protezione (ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LPMA), che come tale segue l'esito della procedura e dunque il principio di soccombenza. Neppure è messo in discussione il fatto che le spese peritali debbano essere poste a carico dei genitori in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio. Il reclamante non critica neppure la suddivisione fra i genitori disposta nella decisione impugnata. Avversato è

invece l'agire dell'Autorità di protezione in relazione alla gestione della perizia, ossia la mancata formulazione dei quesiti peritali, la mancata fissazione di un preventivo e l'omessa verifica della nota d'onorario presentata prima che la stessa fosse posta a carico delle parti.

E. 6.1

Come rettamente rilevato dal reclamante, l'Autorità di protezione ha nominato il perito in sede d'udienza, senza pattuire un quadro remunerativo. La circostanza, peraltro contestata dall'Autorità di protezione, secondo cui in sede d'udienza era stato "prospettato un costo complessivo di fr. 2'500.-", non trova riscontro negli atti. Emerge invece che non è stato né richiesto né allestito un preventivo. L'Autorità di prime cure si è limitata a dare mandato a _____ di effettuare una non meglio precisata "perizia sulle relazioni personali padre-figlio e madre-figlio". La decisione del 29 gennaio 2016 non forniva in effetti alcuna indicazione sul contenuto della perizia: non sono stati posti quesiti peritali precisi. Alla decisione ha fatto semplicemente seguito uno scritto email (13 gennaio 2016) al quale l'Autorità di prime cure ha allegato la precedente sentenza di questa Camera (9 dicembre 2015, inc. CDP 9.2015.121) nella quale, tra altre indicazioni, si ricordava in modo ampio all'Autorità di protezione la "possibilità di far allestire una perizia sulle relazioni personali tra padre e figlio e altre perizie" che riteneva opportune. La prima perizia trasmessa il 19 agosto 2016, ha reso necessario un complemento di perizia. Preso atto del rapporto peritale ricevuto, e dopo aver esplicitamente osservato che lo stesso non si esprimeva su alcuni aspetti, l'Autorità di protezione ha invitato il perito a completarlo sollecitamente, ponendo una serie di dettagliati quesiti peritali (cfr. scritto del 24 agosto 2016). Mediante scritto 24 agosto 2016, l'Autorità di protezione ha informato le parti che la perizia ricevuta non era "sufficientemente esaustiva laddove non si esprimeva sulle modalità di un possibile ampliamento delle relazioni personali padre-figlio" e non consentiva "di discutere e prendere posizione sulle domande di causa". Ricevuta la nota d'onorario complessiva (relativa genericamente a perizia e complemento di perizia) – sprovvista dei necessari dettagli – sulla quale figura unicamente una prestazione di 49.25 ore ad una tariffa di fr. 140.-/h per un totale di fr. 6'895.- dal quale sono stati dedotti fr. 1000.- (sconto ARP), per un totale di fr. 5'895.-, l'Autorità di prime cure si è limitata, senza apparentemente alcuna verifica di sorta, ad approvarla e a metterla a carico delle parti. Nella decisione impugnata l'Autorità di prime cure non ha speso alcuna parola sulla nota d'onorario, limitandosi a "tassarla" e metterla a carico della parti. Nella decisione neppure figura l'ammontare della nota d'onorario approvata.

E. 6.2

Ora, simile modo di procedere non può in alcun modo essere tutelato. È palese infatti che – indipendentemente da quanto sostenuto dall'Autorità di protezione in sede d'osservazioni – la prima perizia è risultata inconcludente, e che è stato necessario formulare dettagliati quesiti peritali al perito e richiedere un complemento peritale. È pure evidente che l'importo richiesto dal perito non è stato in alcun modo dettagliato e neppure verificato dall'Autorità di prime cure prima di metterlo a carico della parti. Il reclamo va di conseguenza accolto e la decisione impugnata va annullata. L'incarto viene ritornato all'Autorità di protezione perché provveda a fare le verificare e le precisazioni che le competono e a pronunciarsi poi nuovamente sulla tassazione della nota d'onorario in esame.

E. 7

Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze particolari, si rinuncia all'addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all'Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAm). Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtD II–2011 n. 14c pag. 692). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. Considerato quindi che nella fattispecie PI 2 ha fiancheggiato l'Autorità di protezione nella proposta di respingere il reclamo, ella deve essere condannata a rifondere alla reclamante un'equa indennità per ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.